



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

179

**SOCIETA' NAZIONALE**  
**PER LE STRADE FERRATE**

NELLO STATO PONTIFICIO

---

**S T A T U T O**

*Denominazione della Società, suo Scopo, sua Sede,  
sua Durata.*

**Art. 1.** — Si è formata in Roma una Società che prende il titolo di *Società Nazionale per le Strade ferrate nello Stato Pontificio*.

**Art. 2.** — Questa Società è anonima, ed il suo scopo è la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate nello Stato Pontificio, dal confine Napoletano a Bologna, non che quella di Civitavecchia a Roma. Essa si propone altresì il proseguimento dell'indicata linea al confine Estense ed al Po per Ferrara, non che le diramazioni colla Toscana, e colle altre città dello Stato Pontificio, se e come la concessione del Governo per un lato, e lo stato del fondo sociale per l'altro renderanno ciò eseguibile. La Società interporrà quindi le sue premure presso il Governo, onde

ottenere quelle concessioni. La medesima Società assume ancora, quando lo reputi conveniente all'utile suo, la ricostruzione del porto Neroniano in Anzio.

Art. 3. — La sede principale della Società sarà in Roma.

Art. 4. — La Società durerà quanto la concessione.

Art. 5. — La Società s'intende costituita, allorchè siasi raccolto un quarto delle azioni, dalle quali risulta il fondo sociale, onde dopo la concessione porrà mano agli studi tecnici ed economici. Essa però non si obbliga ad intraprendere i lavori che dopo aver raccolto la metà delle azioni costituenti il detto fondo, e quando gli studi tecnici ed economici avranno dimostrata la convenienza dell'intrapresa.

Art. 6. — Il fondo sociale è fissato a 25 milioni di scudi romani, diviso in 250,000 azioni di scudi 100 l'una, salvo il caso che si dovesse aumentare, il che si fisserà allora dall'assemblea generale.

Art. 7. — Le dette azioni si acquisteranno pagando a ventesimi, cioè in rate di scudi 5 l'una, e pagando in rate trimestrali di scudi 3 l'una, a scelta dei sottoscrittori, i quali dovranno dichiarare nell'atto del primo versamento quale fra i due modi adottano, e perseverare in esso fino al termine del pagamento.

Art. 8. — Le persone che si saranno obbligate a prender azioni prima della pubblicazione di questo Statuto, sia da pagarsi a ventesimi, sia a rate trimestrali, dovranno, venti giorni dopo la pubblicazione di questo Statuto, ritirare cartella nominale alla persona con promessa d'azione, e firmare la matrice d'essa a registro, onde se ne induca un'assoluta e definitiva reciproca obbligazione. Se nol faranno, saranno decaduti da ogni diritto, e cessano i loro obblighi.

Art. 9. — I pagamenti, tanto de' primi ventesimi quanto

delle rate trimestrali, dovranno farsi entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ottenuta concessione; quindi i pagamenti a rate trimestrali seguiranno di tre in tre mesi regolarmente; quanto ai pagamenti degli altri ventesimi, saranno fatti a seconda dei bisogni; ma fra i pagamenti di un ventesimo e quelli dell'altro dovrà correre un tempo non minore di un anno, e soltanto l'assemblea generale potrà, tutte le volte che lo crederà opportuno per l'interesse della Società, ordinare i pagamenti più frequenti, sempre però che fra l'uno e l'altro vi sia un tempo non minore di mesi sei.

Art. 10. — Le persone che sottoscriveranno prima della ottenuta concessione, riceveranno una cartella di promessa d'azione come all'Art. 8, e saranno in tutto e per tutto compresi nelle disposizioni degli Art. 8 e 9.

Art. 11. — Quando si verificherà il primo pagamento tanto del primo ventesimo, quanto della prima rata trimestrale, la promessa d'azione nominale alla persona si cambierà con un certificato interinale, formulato al portatore ed avente il numero d'azione.

Art. 12. — Le persone che prenderanno le azioni dopo cominciati i lavori, dovranno, nel momento di prender l'azione, pagare tutto l'ammontare degli arretrati, sia delle azioni a ventesimi, sia di quelle a rate trimestrali, secondochè sceglieranno l'uno o l'altro modo di pagamento, e ritirare il certificato interinale formulato al portatore ed avente il numero dell'azione, e procederanno quindi nei pagamenti cogli altri, come all'Art. 8.

Art. 13. — L'assemblea generale stabilirà le casse di fede pubblica, nelle quali dovranno farsi i pagamenti sociali, o darà la facoltà agli Amministratori di stabilirle.

Art. 14. — Le casse in ricevere i pagamenti rilasceranno i certificati interinali, che saranno staccati da un registro

a matrice, avranno il numero d'ordine, e saranno a favore del portatore.

Art. 15. — Nel caso che dentro lo spazio di un anno, dalla pubblicazione dell'ottenuta concessione, non si riunissero le azioni necessarie per intraprendere i lavori, saranno renduti i ventesimi già sborsati, e le rate trimestrali già pagate agli esibitori de' certificati interinali, meno l'equivalente delle spese sostenute.

Art. 16. — Quante volte i proprietari de' certificati interinali non pagassero esattamente le rate successive, decadono decorso un mese dal diritto dell'azione, e perdono le somme antecedentemente versate, e la Società ne diviene legittima proprietaria.

Art. 17. — Le azioni effettive al portatore saranno consegnate ritirando i certificati interinali, versato che sia l'intero ammontare delle azioni.

Art. 18. — Fino al totale versamento dell'intera somma dell'azione, il certificato interinale serve a legittimare il dritto dell'azionista.

Art. 19. — I certificati interinali saranno improntati del bollo della Società, ed avranno la sottoscrizione del presidente, del segretario della Presidenza o del Consiglio, da cui sono emessi, e del cassiere.

Art. 20. — Ogni azione è indivisibile per la Società, ed essa non conosce per proprietario che il solo portatore.

Art. 21. — I diritti e le obbligazioni unite alle azioni sieguono colui nelle cui mani esse passano.

Art. 22. — Le azioni o cartelle di azioni si emetteranno dall'Amministrazione centrale a coloro che presenteranno i certificati interinali; esse saranno improntate del bollo della Società, ed avranno la sottoscrizione del presidente, del segretario, e del cassiere della detta Amministrazione, il qual cassiere avrà l'incarico di ritirare i certificati in-

terminali per rimmetterli nelle mani del Consiglio superiore in discharge del suo ufficio.

**Art. 23.** — È data facoltà al Consiglio supremo, ove l'assemblea generale lo trovasse necessario od utile, di mettere in corso delle azioni di priorità del valore di scudi 100 l'una.

**Art. 24.** — Queste azioni di priorità portano con se un interesse fisso da prelevarsi sul reddito della strada ferrata. Quest'interesse non subirà nè aumento nè decremento, quale che sia il reddito o prodotto della strada. Nè l'essere possessore di queste azioni porta alcun dritto o ad intervenire nell'assemblea, o a tutt'altro che si è concesso a quelli che sono portatori delle azioni di fondo; le dette azioni di priorità debbono esser soggette all'ammortizzazione.

**Art. 25.** — Queste azioni non potranno mai oltrepassare in valore un terzo del fondo sociale, e formeranno parte delle 250,000 azioni, come all'Art. 6 dello Statuto.

**Art. 26.** — Verificandosi lo smarrimento di qualche documento d'azione, l'azionista ne farà la denuncia al Consiglio superiore, che, dopo esaurite le ordinarie cautele di legge e di pratica, ne rilascerà al denunciante una copia certificata della matrice, munita delle firme regolari, del bollo d'ufficio; la qual copia tien luogo a tutti gli effetti di ragione del titolo originario, e lo annulla dopo il corso di cinque anni.

**Art. 27.** — Per questo spazio di tempo i frutti resteranno in deposito, se pure alla persona che ha smarrito il documento d'azione non piaccia di dare una cauzione idonea, in ragione del documento e dei frutti che ritira.

**Art. 28.** — In ogni anno si pubblicherà la nota degli smarrimenti.

**Art. 29.** — Le cartelle di promesse d'azioni prima dell'ottenuta concessione si rilasceranno gratuitamente dalle

Presidenze e Promotori della Società Nazionale : ma dopo l'ottenuta concessione, si prenderanno dalla Società come sopra e presso le persone che dalla Commissione provvisoria saranno stabilite. Nell'uno e nell'altro caso, la Commissione stessa è autorizzata ad accordare un premio per l'esito delle azioni in contante.

*Dell'Amministrazione, e sua organizzazione.*

**Art. 30.** — L'Amministrazione sarà divisa nel modo seguente, cioè :

In una Amministrazione superiore centrale ;

Tre Amministrazioni filiali ;

Tante Direzioni esecutive quante saranno le linee di strada ferrata prese a costruire.

**Art. 31.** — L'Amministrazione centrale è in Roma, ed è composta di 15 membri, e prende il nome di Consiglio Superiore d'Amministrazione.

**Art. 32.** — Questo Consiglio ha l'incarico di tutte le operazioni sociali, forma il regolamento d'interna amministrazione, che può modificare e variare secondo esigono le occorrenze del servizio ; fissa le epoche per i pagamenti delle rate a ventesimi secondo le prescrizioni del presente Statuto, dispone de' fondi sociali, soprintende e regola la Direzione centrale, non che le Amministrazioni filiali e le Direzioni filiali, per mezzo di un Consiglio di cinque censori scelti nel proprio seno : convoca le assemblee generali per mezzo del suo presidente e del suo segretario ; corrisponde coi Consigli filiali ; nomina e revoca il segretario, il cassiere centrale, il ragioniere in capo, e l'ingegnere superiore, non che le Direzioni, e facendone queste proposte, i loro impiegati ; riceve le relazioni periodiche delle Direzioni stesse ; fissa gli stipendii degli impiegati, e

si aduna e frappono il suo giudizio e la sua autorità qualunque volta esso reputi necessario il farlo pel retto andamento degli affari sociali.

Art. 33. — Il Consiglio superiore tratta e definisce gli affari sociali col Governo e coi terzi.

Art. 34. — Il Consiglio superiore si compone di un presidente, di due vice-presidenti, e di dodici consiglieri. Tutti i membri di questo Consiglio saranno nominati dall'assemblea generale, la quale determina qual d'essi debba esser il presidente, e quale il vice-presidente, non che i censori, di che appresso.

Art. 35. — Per aver parte in detto Consiglio è necessario possedere non meno di 30 azioni: l'assemblea generale potrà, quando crederà opportuno, ridurre ad un numero minore queste azioni di garanzia. Tale disposizione per altro non potrà eccedere la metà de' consiglieri. Le dette azioni di garanzia si depositeranno dai consiglieri nella cassa sociale durante la loro amministrazione, e saranno inalienabili per tutto il tempo che essa dura. I membri che faranno parte dei Consigli d'amministrazione dovranno avere la residenza legale nel luogo del Consiglio, nè potranno farsi rappresentare da alcuno.

Art. 36. — L'assemblea generale fisserà gli emolumenti o il premio da darsi ai diversi membri dell'amministrazione.

Art. 37. — L'ufficio degli amministratori dura cinque anni, e ne sarà rinnovata la terza parte ogni anno (a cominciare dal compimento del quinto anno della Società) nell'assemblea generale. I membri emeriti possono essere rieletti.

Art. 38. — Nel primo e secondo rinnovamento, che sarà di cinque membri per volta, la sorte deciderà quali debbano essere gli emeriti. Dal secondo rinnovamento in poi saranno emeriti quelli che da più lungo tempo si trovano nel Consiglio.

Art. 39. — Mancando in alcuna tornata del Consiglio il



presidente, la sorte deciderà quale dei due vice-presidenti debba presiedere; mancando il presidente ed i vice-presidenti, sarà egualmente sortito chi ne debba fare le veci.

Art. 40. — Il Consiglio superiore d'amministrazione si aduna ogni settimana, ed anco più spesso occorrendo.

Art. 41. — Si esigono almeno sette voti unanimi a rendere legale una deliberazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e se il Consiglio è pieno, allora la maggioranza deciderà. In caso di parità avrà voto decisivo il segretario, il quale in tutt'altro caso non l'avrà che consultivo. Il segretario dev'essere scelto fra gli azionisti.

Art. 42. — Le deliberazioni tutte del Consiglio d'amministrazione saranno redatte dal segretario, e da lui trascritte in un registro di processi verbali, e sottoscritte dal presidente, da due consiglieri e dal segretario medesimo.

Art. 43. — Oltre gli amministratori, l'assemblea generale eleggerà anche cinque supplenti agli amministratori del Consiglio superiore, i quali non avranno ufficio ed emolumento, che in caso di morte, di rinunzia od altro impedimento permanente di qualcuno de' membri del Consiglio stesso, che dessi saranno chiamati a rimpiazzare. Se questo però fosse il presidente, egli sarà succeduto dal primo de' vice-presidenti, e il Consiglio stesso sceglierà nel proprio seno chi rimpiazzì il secondo vice-presidente divenuto primo. La stessa regola si seguirà se si dovesse rimpiazzare uno de' vice-presidenti.

Art. 44. — Quattro impiegati principali, cioè il segretario, il ragioniere, il cassiere e l'ingegnere in capo con gl'impiegati loro soggetti, hanno cura dell'ufficio centrale, e disbrignano gli affari in corso sotto la dipendenza del presidente. Vi saranno ancora quattro direttori scelti nel Consiglio dell'assemblea generale, i quali sempre sotto la dipendenza del presidente saranno proposti alla giornaliera

sorveglianza ed all' esecuzione degli affari relativi di ciascuna sezione. Il presidente dovrà stare ogni giorno in ufficio, ed essendo impedito, farà le di lui veci uno dei due vice-presidenti per ordine di nomina, ed essendo impediti ambedue, il Consiglio d' amministrazione vi sostituirà altro individuo del suo seno.

Art. 45. — I quattro impiegati suddetti sono costantemente in ufficio perchè gli affari non abbiano alcun ritardo o alcuna interruzione, e perciò avranno essi un onorario fisso da stabilirsi dall' assemblea generale, salvo il disposto agli articoli 32 e 94.

Art. 46. — Il Consiglio d' amministrazione ordina frequenti ispezioni non solo delle casse contenenti i fondi della Società, ma ancora di ogni altra gestione affidata ai funzionarii della Società stessa, e ciò per mezzo del Consiglio de' censori.

Art. 47. — Il Consiglio de' censori sarà composto di 5 fra i membri del Consiglio superiore d' amministrazione. Un di essi farà l' ufficio di presidente, ed un altro di segretario.

Art. 48. — È ufficio de' censori d' invigilare all' andamento dell' amministrazione a tenore dell' autorizzazione che loro dà il Consiglio superiore.

Art. 49. — Le operazioni del Consiglio de' censori sono valide ogni qual volta siano deliberate con tre voti unanimi.

Art. 50. — Vi saranno delle amministrazioni filiali, che per ora si stabiliscono in Ancona, in Bologna, in Perugia, e che l' assemblea generale potrà fissare in altri luoghi ancora, se e quando troverà ciò conveniente per il più pronto andamento dell' azienda.

Art. 51. — Ciascuna di queste amministrazioni sarà composta di cinque membri, compreso il presidente.

Art. 52. — Per aver parte nelle amministrazioni filiali, è necessario possedere non meno di 20 azioni, le quali saranno depositate ed inalienabili durante il tempo dell'amministrazione, salva la riduzione accennata nell' Art. 32.

Art. 53. — Le amministrazioni filiali si nominano e si rinnovano nel modo prescritto per l'amministrazione centrale, e col medesimo modo si danno le cariche relative e si eleggono i supplenti, che saranno due. Il terzo anno si rinnoverà un solo membro, essendosene rinnovati due in ciascuno degli anni precedenti.

Art. 54. — Corrispondono le amministrazioni filiali direttamente col Consiglio superiore, ed esercitano nel proprio circondario le incombenze di sorveglianza che sono attribuite al medesimo Consiglio, oltre quelle altre che loro saranno da questo affidate.

Art. 55. — Le amministrazioni filiali si aduneranno ogni settimana, ed anche più spesso occorrendo.

Art. 56. — Saranno legali le loro deliberazioni, quando risultino che tre voti siano dello stesso parere.

Art. 57. — In caso di morte, di rinunzia, o d'altro impedimento permanente del presidente o di uno de' membri del Consiglio, entrerà il primo dei supplenti all'ultimo posto, e ciascuno degli altri sarà avanzato fino ad empir la mancanza lasciata.

Art. 58. — Ogni linea particolare di strada ferrata avrà un'amministrazione propria chiamata Direzione, che terrà i suoi conti separati, e sarà composta di un direttore, di un ingegnere di linea, e di un ispettore, i quali dirigono i rami speciali e gl'impiegati in essa.

Art. 59. — Queste Direzioni risiedono nel capo luogo della linea di strada ferrata che dirigono: comunicano colle rispettive amministrazioni filiali, e per mezzo loro man-

dano settimanalmente all' amministrazione centrale una relazione particolarizzata degli affari.

Art. 60. — Le Direzioni propongono al Consiglio superiore, per mezzo delle amministrazioni da cui dipendono, le persone atte agli impieghi dipendenti.

Art. 61. — Le funzioni di membro delle Direzioni sono incompatibili con quelle di membro dei Consigli amministrativi.

Art. 62. — I membri di ciascuna Direzione si adunano ogni giorno, e deliberano a maggioranza di voti. Nel caso di parità la deliberazione sarà differita all' intervento del terzo votante; che se questa deliberazione si protraesse oltre tre giorni, deve rimettersi il processo verbale all' amministrazione filiale perchè risolva.

*Dell' Assemblea generale.*

Art. 63. — L'assemblea generale legalmente costituita rappresenta l' intera massa degli azionisti, ed opera dentro i limiti dello Statuto.

Art. 64. — Sarà legalmente costituita, quando gli individui azionisti presenti non siano meno di cento.

Art. 65. — Avranno in essa luogo tutti coloro che saranno portatori di non meno di 30 azioni. Il Consiglio superiore d' amministrazione dovrà intervenire nell' assemblea generale, ed avrà diritto di interloquire negli affari sociali. Egualmente potranno intervenire in corpo od individualmente i membri dei Consigli filiali collo stesso diritto, ma i componenti dell' uno e degli altri non potranno dare il voto deliberativo, a meno che fossero portatori delle 30 azioni prescritte.

Art. 66. — Chi, non avendo diritto d' intervenire all' assemblea generale, voglia far note le sue riflessioni riguar-

danti l'interesse sociale, potrà 15 giorni prima dell'assemblea generale consegnarle in iscritto nell'ufficio del Consiglio centrale, rilasciando al tempo stesso in deposito un'azione per constatare d'essere socio. Il presidente dell'assemblea farà note le dette riflessioni alla società. L'azione suddetta si ritirerà, quando si restituiscono le altre, allo scioglimento dell'assemblea.

Art. 67. — Nel caso che alla prima convocazione non si adunasse il numero prescritto per costituire l'assemblea generale, si destinerà una seconda tornata coll'intervallo di cinque giorni dalla prima. In questa seconda tornata si delibera qualunque sia il numero de' soci presenti.

Art. 68. — L'assemblea generale si aduna ordinariamente ogni anno nel mese di aprile, straordinariamente quando venga intimata dal Consiglio superiore. Per la prima volta sarà riunita 40 giorni dopo che sarà pubblicato di avere accumulato il fondo necessario per intraprendere i lavori.

Art. 69. — Le convocazioni ordinarie e straordinarie saranno fatte, dandone avviso nel foglio ufficiale di Roma e in quello della società, se essa ne avrà uno ufficiale. Si inculca ancora di dare a queste convocazioni la più grande pubblicità per mezzo d'altri giornali.

Art. 70. — L'avviso dovrà precedere di 40 giorni l'assemblea generale, eccettuato il caso della seconda convocazione, di cui all'Art. 67.

Art. 71. — Gli azionisti portatori di 30 azioni, onde intervenire all'assemblea, dovranno depositare le loro azioni, 5 giorni prima che cominci l'assemblea, nell'ufficio della Società, ove riceveranno una carta d'ammissione col nome del portatore, e che da lui dovrà esibirsi per entrare nell'assemblea. È anco fatta facoltà di depositare le azioni in un ufficio d'amministrazione filiale, che ne darà dichiarazione al portatore, notando il numero d'ordine di ciascu-

na azione. Questa dichiarazione dovrà depositarsi, almeno 24 ore avanti che l'assemblea abbia luogo, nell'ufficio della Società, e darà dritto ad avere la carta d'ammissione come sopra. Sono eccettuati da queste formalità, pel numero d'azioni che hanno in deposito, quelli che a tenore dello Statuto le hanno nella cassa sociale.

Art. 72. — Le azioni depositate per intervenire all'assemblea generale si ritireranno quando questa sarà dichiarata chiusa.

Art. 73. — Riuniti i membri dell'assemblea generale sotto la presidenza, la prima volta del presidente della Presidenza centrale, le altre volte del presidente del Consiglio superiore, i quali nomineranno il segretario provvisorio, e li provvisori scrutatori, si verificherà la legale esistenza dei soci riuniti, e costituita l'assemblea, si procederà alla nomina del presidente di essa, del vice-presidente, del segretario, e di due scrutatori. L'assemblea generale non procederà a discussioni che sulle proposizioni appoggiate da due degli azionisti presenti.

Art. 74. — Le deliberazioni dell'assemblea saranno valide alla semplice maggioranza, eccettuati i casi che riguardano modificazione di Statuto, prolungamento di strada, aumento di fondo sociale, e liquidazione di Società, nei quali casi le deliberazioni non potranno esser valide se non saranno appoggiate alla maggioranza di due terzi dei voti presenti, e questi non rappresentino almeno un ventesimo delle azioni emesse in circolazione. Questi casi dovranno annunciarsi nella pubblicazione dell'invito dell'assemblea generale.

Art. 75. — Qualora l'assemblea generale non potesse venire ad una decisione per mancanza delle condizioni accennate all'Art. qui sopra per i casi eccezionati, se ne adunerà altra dopo il lasso d'almeno un mese previo il debito

avviso, nella quale si potrà procedere, se manchino quelle condizioni straordinarie, colle regole comuni per le assemblee generali ordinarie come all' Art. 64 e 67.

Art. 76. — Ogni individuo che interviene all'adunanza generale potrà emettere tanti voti, per quante sono le trentine di azioni che rappresenta, non mai però la medesima persona potrà dare più di cinque voti.

Art. 77. — L'assemblea generale decide di tutto ciò che conduce al buon andamento ed ordinamento della Società, e le sue deliberazioni obbligano tutta la massa sociale, e ciascuno dei suoi componenti.

Art. 78. — Le deliberazioni dell'assemblea generale verranno dal segretario trascritte in un registro di processi verbali, e firmate dal presidente, dal vice-presidente in mancanza del presidente, e dal segretario, e pubblicate poscia a stampa.

Art. 79. — La riunione avrà luogo in Roma nel locale che verrà a suo tempo indicato.

*Interessi, Rendiconto, Dividendo, Ammortizzazione.*

Art. 80. — Cominciando dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione del compimento del secondo quarto del fondo sociale indispensabile per intraprendere i lavori, fino a tanto che l'intera strada intrapresa dalla Società non sia compiuta ed aperta all'esercizio, si pagherà dalla Società agli azionisti il 4 per % ed anno in ragione delle somme versate.

Art. 81. — Allorchè la intera strada intrapresa dalla Società sarà condotta al suo termine, cesserà il 4 p. %, e gli azionisti avranno il dividendo, se già l'assemblea generale non stabilisse di dar luogo al dividendo stesso, quando una porzione della detta strada sia attivata.

**Art. 82.** — Fino a tanto che niun tronco di strada ferrata sia stato aperto al pubblico, e messo in esercizio, non saranno presentati in fin d'anno che dei regolari rendiconti.

**Art. 83.** — Allorchè un primo tronco di strada ferrata sia stato messo in esercizio, dovrassi annualmente presentare un regolare bilancio in luogo di un rendiconto, e tanto l'uno che l'altro saranno da pubblicarsi a cognizione di tutti.

**Art. 84.** — Allorchè sarà compiuta la costruzione di tutta la intera strada, della quale la Società sarà concessionaria, l'assemblea generale deciderà quando e come fare un fondo d'ammortizzazione, e la sua erogazione.

**Art. 85.** — Il pagamento degl'interessi e del dividendo si farà in Roma, od anco presso le singole casse della Società, se così decideranno le relative Amministrazioni.

#### *Sindacato.*

**Art. 86.** — L'assemblea generale degli azionisti nomina quattro sindaci all'effetto di esaminare e rivedere il bilancio, e coll'incarico di dar conto di tale esame e revisione al Consiglio superiore per mezzo di analogo rapporto.

**Art. 87.** — L'azione de' sindaci è di controllare la contabilità generale, e rilevare se il prospetto dei conti sia in armonia con i documenti, ed in piena regola di contabilità.

**Art. 88.** — I sindaci hanno, a discarico della loro incombenza, il diritto di far qualunque investigazione nell'archivio sociale e presso gli uffici delle Direzioni.

**Art. 89.** — Tanto il bilancio, quanto il rapporto de' sindaci vengono pubblicati a stampa ed affissi in tutti gli uffici della Società per un tempo determinato. Spirato questo tempo, il Consiglio superiore approva o disapprova il bilancio, e le sue deliberazioni sono decisive.



*Disposizioni generali.*

**Art. 90.** — Le deliberazioni che riguardano le modificazioni dello Statuto, debbono essere approvate dal Governo.

**Art. 91.** — Le deliberazioni di qualunque siasi adunanza dei rappresentanti della Società, saranno sempre prese a voto segreto, restando vietate quelle per acclamazione.

**Art. 92.** — L'intervento del segretario a ciascuna adunanza è di necessità assoluta, ed in caso di legittimo impedimento spetta al presidente del Corpo, ed in sua assenza al vice-presidente, la nomina del ff. di segretario.

**Art. 93.** — Approvato dal Governo questo Statuto, si esibirà negli atti di un notaio in Roma, e nelle città ove risiedono le Amministrazioni filiali, poscia sarà pubblicato a stampa.

**Art. 94.** — L'esistenza di ogni impiegato dipenderà sempre, come verrà indicato nei Regolamenti disciplinari, e nessun impiegato, in nessun caso, acquista diritto contro la Società per esser mantenuto nell'impiego.

**Art. 95.** — In caso di liquidazione, l'assemblea generale la stabilisce e ne delibera il modo.

**Art. 96.** — Le contestazioni fra i soci saranno giudicate da arbitri.

**Art. 97.** — Per ciò che non sarà stato preveduto dallo Statuto, si procederà colle norme delle leggi dello Stato.

**Art. 98.** — Vi sarà un Consiglio, che si chiamerà Supremo, di 10 individui, che l'assemblea sceglierà fra i soci residenti in Roma possessori di 100 azioni. Questo Consiglio avrà un presidente, un vice-presidente ed un segretario scelti dall'assemblea generale. Al Consiglio Supremo sarà fatto ogni quattrimestre dal Consiglio d'amministrazione un rapporto sommario delle operazioni fatte durante

detto tempo; e questi rapporti, muniti delle osservazioni del Consiglio Supremo, saranno esibiti all'assemblea generale. Questo Consiglio si riunirà e delibererà ogniqualvolta sia interpellato dal Consiglio d'amministrazione sopra i dubbi che possono nascere nell'interpretazione dello Statuto nell'intervallo di un'assemblea all'altra.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 99. — È nominata una Commissione provvisoria, composta dei sigg. principe D. Tommaso Corsini, principe D. Cosimo Conti, principe D. Filippo Doria, principe D. Marcantonio Borghese, D. Antonio Boncompagni Ludovisi principe di Piombino, principe D. Pietro Odescalchi, marchese Lodovico Potenziani, avvocato Carlo Armellini, Ottavio Gigli, marchese Orazio Antinori, conte Filippo Antonelli, marchese Sigismondo Bandini, avvocato Francesco Benedetti, Cesare Beretta, conte Pio Bofondi, conte Solone Campello, cav. Giacomo Mencacci, avvocato Annibale Ninchi, cav. Diomede Pantaleoni, avvocato Oreste Regnoli, prof. Antonio Silvani, marchese Giovanni Costabili, conte Girolamo Beni, avv. Gio. Batt. Sereni. Dessa avrà tutte le facoltà per far riconoscere lo Statuto ed approvare la Società dal Governo; 2° per trattare con altre Società che vogliono fondersi, e prendere tutte le risoluzioni, onde provvedere e al primo quarto del fondo sociale necessario per costituirsi, ed al secondo quarto necessario a concessione ottenuta, onde procedere ai lavori; 3° per trattare col Governo, onde ottenere la concessione delle strade ferrate, come all' Art. 2 dello Statuto.

Art. 100. — Questa Commissione provvisoria procederà nelle sue risoluzioni ed atti colle stesse regole fissate nello Statuto per il Consiglio superiore d'Amministrazione: se

non che nominerà il suo segretario, avente voto deliberativo, nel suo seno. La Commissione durerà fino alla nomina del Consiglio superiore d'Amministrazione. D essa farà rapporto all'assemblea generale delle sue operazioni.

Art. 101. — In caso d'impedimento, di morte, di rinuncia, o altro motivo che tolga la possibilità d'esser membro della Commissione provvisoria, d'uno degli individui che la compongono, sarà provveduto alla nomina d'un successore dalla Presidenza cui desso appartiene.

Art. 102. — Quando si avrà la metà del fondo sociale, onde intraprendere i lavori, la Presidenza centrale convocherà la prima assemblea generale: interverranno a questa la Presidenza centrale ed i membri delle Presidenze provinciali in corpo oppure individualmente. I componenti le dette Presidenze potranno aver voto deliberativo, se sono portatori di 30 azioni a forma dell' Art. 65.

Art. 103. — Quest'assemblea, all'appoggio dello Statuto, deputerà una Commissione pel regolamento speciale, per l'estensione del territorio da iscriversi alle Amministrazioni filiali, per le garanzie speciali da imporsi ai cassieri della Società ed altri suoi principali funzionarii salariati. Essa procederà poi a tutte quelle nomine e decisioni che le sono riserbate nello Statuto.

Art. 104. — La Presidenza centrale e le altre Presidenze provinciali, ciascuna presenterà a questa prima assemblea generale una terna di tre candidati, affinchè essa ne scelga uno per ogni terna, per aver parte nel Consiglio superiore. Ciò avrà luogo in questa prima assemblea. Di ciò che debba farsi su questo proposito nel tempo successivo, sarà deciso dalle assemblee generali future.

Art. 105. — Finchè le operazioni della costruzione della strada non saranno condotte a termine, otto fra i 15 membri del Consiglio d'amministrazione, compreso il presi-

dente, saranno eletti dall'assemblea generale nel numero dei fondatori.

**Art. 106.** — Saranno considerati come fondatori ed eleggibili tutti i membri componenti la Presidenza centrale, cioè i sigg. principe D. Tommaso Corsini, principe D. Cosimo Conti, principe D. Filippo Doria, principe D. Marcantonio Borghese, D. Antonio Boncompagni Ludovisi principe di Piombino, principe D. Pietro Odescalchi, marchese Ludovico Potenziani, avv. Carlo Armellini, Ottavio Gigli, marchese Orazio Antinori, conte Filippo Antonelli, avv. Francesco Benedetti, Cesare Beretta, cav. D. Prospero Bernini, conte Pio Bofondi, conte cav. Ettore Borgia, Francesco Cerroti, Gioacchino Costa, Fratelli Cortesi (*Ditta*), Filippo Luigioni, marchese Giuseppe Melchiorri, cav. Giacomo Mencacci, principe D. Girolamo Odescalchi, cav. Diomede Pantaleoni, Vincenzo Pericoli, cav. Paolo Provinciali. In quanto alle tre Presidenze già stabilite in Bologna, Ancona e Perugia, potranno mandare una terna di tre candidati, da ciascuna delle quali l'assemblea ne sceglierà uno, ed i tre consiglieri scelti in questo modo faranno parte degli otto consiglieri menzionati nell'articolo precedente.



**IMPRIMATUR**

**Fr. D. Buttaoni Ord. Praed. S. P. A.**

**Magister.**

**IMPRIMATUR**

**Ioseph Canali Patr. Constantinop.**

**Vicereg.**